



**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI INTERPUMP GROUP S.p.A.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2022

INTERPUMP GROUP S.p.A.
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premessa

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A., con sede in Sant’Ilario d’Enza, via E. Fermi n. 25 (di seguito, la “**Società**” o “**IPG**”). Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello Statuto sociale (lo “**Statuto**”).

Art. 1 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell’art. 14.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, anche non soci, nominati dall’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di amministratori esecutivi e non esecutivi nominati nel rispetto della disciplina applicabile in merito alla diversità di genere e al numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter e 148 del Testo Unico della Finanza (“**TUF**”) e dei Principi e Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate emanato e promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Corporate Governance**” o “**Codice**”).

Il numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato in Consiglio di Amministrazione nonché il numero di amministratori indipendenti dovrà essere di volta in volta commisurato al numero degli amministratori eletti.

Art. 2 – Nomina e sostituzione degli amministratori

Le modalità di nomina degli amministratori sono disciplinate dalle norme di Legge e regolamentari applicabili e dall’art. 14 dello Statuto sociale.

Alla nomina degli amministratori si procederà sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Almeno il candidato indicato al primo posto della lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148 del TUF.

Le liste con un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno contenere candidati di genere diverso nel rispetto della normativa di riferimento.

Qualora venissero a mancare uno o più amministratori, e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall’assemblea, il Consiglio di Amministrazione procede alla loro sostituzione a norma di legge, nel rispetto della disciplina inerente l’equilibrio tra i generi dettata dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dallo Statuto. Qualora l’amministratore cessato sia un amministratore indipendente, dovrà essere sostituito da altro amministratore indipendente.

Art. 3 – Durata in carica degli amministratori

Gli amministratori restano in carica fino ad un massimo di tre esercizi ovvero entro il minor tempo stabilito dall’Assemblea e possono essere rinominati.

Art. 4 – Cumulo di incarichi

Per quanto attiene al limite quantitativo al cumulo degli incarichi degli amministratori, viene stabilito che:

- (a) la disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico deve essere un requisito fondamentale che gli amministratori devono essere in grado di assicurare, tenendo anche conto degli eventuali incarichi di componenti dei Comitati interni al Consiglio che sono chiamati a ricoprire. Gli amministratori in carica devono pertanto valutare costantemente l'adeguatezza del tempo che possono dedicare allo svolgimento dell'incarico, tenendo conto del tempo che già dedicano ad altre attività, lavorative e professionali, nonché allo svolgimento di incarichi ricoperti in altre società;
- (b) con riguardo all'obbligo per gli amministratori di comunicare alla Società gli incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco ricoperti in alcuni tipi di società nonché gli incarichi di amministratore esecutivo in qualsiasi società, il Consiglio di Amministrazione raccomanda che l'Assemblea non nomini Amministratori della Società destinati ad assumere incarichi esecutivi, quando essi siano già amministratori esecutivi in più di un'altra società (anche non costituenti "società rilevanti", e fatta eccezione soltanto per quelle "di mero godimento" di immobili, partecipazioni o altri beni e le società che conseguono un fatturato annuale non superiore a Euro 50 milioni), o amministratori non esecutivi in quattro o più altre "società rilevanti". Ai fini del presente Regolamento, per "società rilevanti" si intendono le società quotate nei mercati regolamentati (anche esteri), le società finanziarie, le società bancarie, le società assicurative, e/o le società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che, nell'ultimo esercizio, hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00);
- (c) l'Assemblea non nomini amministratori della Società soggetti destinati ad assumere incarichi non esecutivi, indipendenti o non indipendenti, quando essi siano al contempo amministratori esecutivi in due o più altre "società rilevanti", o amministratori non esecutivi in dieci o più altre "società rilevanti";
- (d) attribuirà incarichi esecutivi agli amministratori della Società nominati dall'Assemblea, e consentirà l'attribuzione di incarichi esecutivi nelle società appartenenti al Gruppo Interpump, solo se non incompatibili con i limiti sopra indicati, fatti salvi i casi in cui il Consiglio di Amministrazione, con motivata deliberazione, ritenga che sussistano valide e obiettive ragioni per derogare a tali limiti, temporaneamente o permanentemente.

Art. 5 – Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre eleggere un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento secondo quanto deliberato dal Consiglio all'atto della nomina.

La carica di Presidente e quella di Vice Presidente non sono incompatibili con quella di Amministratore delegato.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza è assunta dal Vice Presidente, ovvero, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere designato a maggioranza degli amministratori presenti.

Art. 6 – Amministratori Delegati

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratori delegati, con poteri disgiunti e/o congiunti, stabilendo i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può anche delegare particolari funzioni o speciali incarichi a singoli membri. Gli Amministratori delegati, ove nominati, sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalla Legge e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381, quinto comma del Codice Civile entro il termine massimo previsto nello stesso articolo.

Art. 7 – Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina e revoca un Segretario dotato di necessari ed adeguati requisiti di professionalità, esperienza ed indipendenza.

Il Segretario dipende da un punto di vista gerarchico e funzionale dal Consiglio e, di conseguenza, dal Presidente.

Oltre a collaborare con il Presidente nella predisposizione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti, nella gestione dell'informativa pre-consiliare e nella redazione dei verbali del Consiglio, il Segretario fornisce con imparzialità di giudizio assistenza e consulenza all'organo di amministrazione sugli aspetti più rilevanti in ordine al corretto funzionamento del sistema di governo societario.

Art. 8 – Amministratori indipendenti

Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento del Consiglio, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

Il Consiglio, fermo in ogni caso l'obbligo di ciascun Amministratore di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie competenze, valuta dopo la nomina, con cadenza almeno annuale e quando ricorrano circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza, in base alle informazioni fornite dagli Amministratori stessi o di cui la Società dispone e sulla scorta dei principi di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance, l'indipendenza dei propri membri.

Un amministratore non è considerato indipendente:

- (a) se è un azionista significativo della Società;
- (b) se è, o è stato nei precedenti 3 (tre) esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della Società;
- (c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei 3 (tre) esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* della Società o di una società da essa controllata;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* di tale società o ente;
- (d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti 3 (tre) esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione;
- (e) se è stato amministratore della Società per più di 9 (nove) esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi 12 (dodici) esercizi;

- (f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini della suddetta valutazione, il Consiglio potrà prendere in considerazione, in relazione alla posizione di ciascun amministratore, ogni utile elemento ulteriore, adottando criteri aggiuntivi, anche in parte difformi, che privilegino la sostanza alla forma.

L'esito delle valutazioni di indipendenza degli Amministratori è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell'articolo 123-*bis* del TUF.

Art. 9 – Lead Independent Director

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con l'astensione degli amministratori non indipendenti, un Amministratore indipendente quale Lead Independent Director; a ciò provvede in ogni caso:

- (a) se il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'Amministratore Delegato o è titolare di rilevanti deleghe gestionali;
- (b) se la carica di Presidente è ricoperta dalla persona che controlla, anche congiuntamente con altri, la Società;
- (c) anche in assenza delle condizioni indicate alle lettere a) e b), se lo richiede la maggioranza degli amministratori indipendenti.

Il Lead Independent Director lavora con il Presidente al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi e aggiornati e per assicurare il coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti.

Il Lead Independent Director coordina le riunioni degli amministratori indipendenti e convoca almeno una volta all'anno una riunione di soli amministratori indipendenti per la discussione di temi legati al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e alla gestione della Società.

Art. 10 – Ruolo e compiti del Consiglio di Amministrazione

Fermi i poteri attribuiti al Consiglio ai sensi dell'art. 14 comma 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione svolge le attività individuate nel Codice di Corporate Governance e tra l'altro:

- (a) esamina e approva il piano industriale della Società e del gruppo ad essa facente capo, anche in base all'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine effettuata con il supporto del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità del quale l'organo di amministrazione determina la composizione e le funzioni;
- (b) monitora periodicamente l'attuazione del piano industriale e valuta il generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- (c) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica del successo sostenibile della Società;
- (d) definisce il sistema di governo societario della società e la struttura del gruppo ad essa facente capo e valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

- (e) delibera in merito alle operazioni della Società e delle sue controllate che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa; a tal fine stabilisce i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- (f) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta del Presidente, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;
- (g) conferisce e revoca le deleghe agli Amministratori, definendone i limiti e i modi di esercizio;
- (h) delibera sulle questioni spettanti al Consiglio di Amministrazione per Legge o per Statuto e su ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione ritenga di riservare alla propria competenza;
- (i) favorisce il dialogo e la relazione con gli azionisti e gli altri stakeholders della Società.

Art. 11 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ovvero, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato ogni qualvolta lo si ritenga opportuno e/o necessario e quando ne facciano richiesta almeno 2 amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede sociale o altrove, mediante comunicazione inviata agli amministratori e ai sindaci effettivi tramite posta raccomandata o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima della suddetta data.

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide anche senza formale convocazione quando intervengono tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando sono tenute a mezzo di video/audio conferenza purché i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e che sia loro consentito intervenire in tempo reale alla trattazione e scambiare documenti relativi agli argomenti in trattazione. Al verificarsi di tali circostanze la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario al fine di consentire la stesura del verbale della riunione.

In casi eccezionali che non consentano la compresenza del Presidente e del Segretario nel medesimo luogo, gli intervenuti potranno acconsentire allo svolgimento della riunione consiliare ferma restando la precisazione, all'interno del verbale, delle motivazioni che non hanno permesso al Presidente e al Segretario di ritrovarsi nel medesimo luogo.

Art. 12 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario. Una bozza dello stesso viene sottoposta ai consiglieri ai fini di raccogliere eventuali commenti e osservazioni. Il verbale, eventualmente modificato, viene approvato durante la successiva riunione del Consiglio di Amministrazione e trascritto sul Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Informativa pre-consiliare

Ai fini della valutazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è fornita ai consiglieri l'adeguata documentazione informativa necessaria per permettere agli stessi di esprimere in modo consapevole le proprie considerazioni e il proprio voto.

La documentazione viene resa disponibile ai consiglieri con opportuno anticipo rispetto alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della necessaria riservatezza. Al riguardo, il Presidente individua i presidi più opportuni per tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni forniti in modo da non pregiudicare la tempestività e la completezza dei flussi informativi. Ai fini che precedono, il Presidente può prevedere che l'accesso alle informazioni fornite avvenga mediante l'utilizzo di credenziali (ad esempio, documento elettronico protetto da password) che devono essere custodite con diligenza e riservatezza al fine di evitare che a tali informazioni possano accedere soggetti non autorizzati.

I consiglieri ricevono la documentazione relativa ad ogni seduta entro i 4 (quattro) giorni precedenti, salvo i casi di urgenza in relazione ai quali l'informativa viene messa a disposizione dei consiglieri con la più ampia tempestività possibile.

In ogni caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che siano effettuati adeguati approfondimenti durante le riunioni consiliari ove non sia stato possibile fornire la necessaria informativa pre-consiliare con congruo anticipo.

Gli amministratori ed i sindaci effettivi sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle rispettive funzioni nonché a rispettare le regole adottate dalla Società per la diffusione dei documenti e delle informazioni suddette, secondo le modalità previste dalle specifiche procedure interne inerenti alla gestione ed al trattamento delle informazioni privilegiate e riservate.

Art. 14 – Comitati

Il Consiglio di Amministrazione istituisce al proprio interno Comitati endoconsiliari nel rispetto dei principi e delle raccomandazioni previste dal Codice di Corporate Governance.

Ferma restano la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di nominare ulteriori Comitati ovvero di riassumere e/o modificarne le attribuzioni e i compiti, il Consiglio di Amministrazione nomina:

- (a) il Comitato Nomine composto da almeno 3 (tre) amministratori in maggioranza indipendenti;
- (b) il Comitato Remunerazioni composto da almeno 3 (tre) amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, presieduto da un amministratore indipendente;
- (c) il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità composto da almeno 3 (tre) amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, presieduto da un amministratore indipendente;
- (d) il Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate composto da almeno 3 (tre) amministratori tutti indipendenti.

Per quanto attiene alle disposizioni organizzative e di gestione di ciascun Comitato, si rimanda ai regolamenti degli stessi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

In coerenza con quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità:

- (a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con le strategie della società e ne valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza e l'efficienza;
- (b) nomina e revoca il responsabile della Funzione di *Internal Audit* assicurandosi che la Funzione stessa sia dotata di risorse adeguate per espletare i propri compiti; inoltre, sentito il parere del Collegio Sindacale, approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione di *Internal Audit*;
- (c) descrive, nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell'art. 123-bis TUF, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;
- (d) valuta, sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

Nell'esercizio di tali funzioni, il Consiglio di Amministrazione si avvale della collaborazione dell'Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

Art. 16 – Autovalutazione

Il Consiglio di Amministrazione, con cadenza annuale, conduce un'attività di autovalutazione rispetto al proprio funzionamento e, se del caso, si impegna a porre in essere le eventuali migliorie suggerite dagli amministratori.

L'autovalutazione ha ad oggetto la dimensione, la composizione e il concreto funzionamento dell'organo amministrativo e dei Comitati endoconsiliari. Essa è condotta tenendo in considerazione anche il ruolo che il Consiglio di Amministrazione ha svolto nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell'andamento della gestione e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Art. 17 – Disposizioni finali

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente potrà procedere direttamente, dandone informativa agli altri consiglieri nella prima riunione utile, a porre in essere adeguamenti del Regolamento conseguenti ad interventi normativi e/o regolamentari, a mutamenti nell'assetto organizzativo della Società, ovvero a specifiche delibere adottate dagli organi sociali.